

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 53/FPI/2024

Nella seduta del 19 marzo 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato:

- **Sig. Domenico Meccariello** (matr. n. 153), nato ad Airola (BN) il 26.03.1968, all'epoca dei fatti tesserato FPI in qualità di Arbitro- Giudice, per le seguenti violazioni disciplinari: artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia; art. 12 co. 1, 2 e 3 del Regolamento Arbitri-Giudici; contestata, altresì, la recidiva ai sensi dell'art. 63 R.G., in riferimento alle Decisioni del Tribunale Federale n. 33/2019, n. 6/2020, n. 20/2020, n. 33/2022 e della CAF n. 4/2021.

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visti gli artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia;

Visto l'art. 12 co. 1, 2 e 3 del Regolamento Arbitri-Giudici;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa.

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19.03.2025, l'Avv. Tiziana Colamónico e le parti come da apposito verbale.

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

* * *

FATTO e DIRITTO

Il procedimento in esame trae origine da una segnalazione inviata alla Procura Federale, tramite e-mail, dal Settore Arbitri-Giudici, in data 22.08.2024, ove si evidenziavano presunte espressioni non regolamentari, *postate sul social network Facebook* dal Sig. Domenico Meccariello, all'epoca dei fatti tesserato FPI in qualità di Arbitro- Giudice.

In data 22.10.2024, a seguito di detta comunicazione, venivano avviate le relative indagini, all'esito delle quali era acquisita documentazione ritenuta meritevole di attenzione ai fini di una eventuale incolpazione; in particolare, la Procura acquisiva agli atti n. 2 *screenshot* di un *post* pubblicato dal Sig. Meccariello in data 01.08.2024 sulla propria pagina *aperta* di *Facebook*, relativo all'incontro "CARINI VS KHELIF" disputatosi in data 01.08.2024 a Parigi nel corso dei "Giochi della XXXIII Olimpiade 2024".

il *post*, di pubblica visibilità, diffusione e condivisione anche con soggetti terzi (ovvero non appartenenti alla Federazione pugilistica) conteneva le seguenti affermazioni: "- Partiamo dal

presupposto che il Regolamento del Settore I.B.A. Art. 29 comma "A", vieta gli incontri tra pugili di sesso diverso; Poi, per quello che ho capito e che leggo dai tantissimi post quasi tutti con giuste considerazioni, possiamo anche parlare di cromosomi, di testosterone di test, di DNA, di anatomia, di organi etc. ma sicuramente Imane NON E' DELLO STESSO SESSO di Angela", "Angela quando si è tesserata alla FPI e quindi all'IBA e di conseguenza al CIO non era mica previsto che doveva affrontare pugili di sesso DIVERSO? Il CIO non avrebbe / non riconoscerebbe l'IBA in queste Olimpiadi? In che senso? Allora stanno operando sotto un altro organismo (fantasma) senza norme e regole o con regole di comodo?".

Ed ancora: "Da Tesserato quale Uff. di Gara e quindi in primis il dovere di salvaguardare l'incolumità degli atleti, mi sento di dire che ci sono tutti i presupposti o forse il dovere di ricusare l'incontro da parte del Team di Angela2";

Ed infine: "Da ex pugile: mi sento invece di dire ad Angela Carini Angela Carini Tiger affronta questo match come tu sai fare e non lasciamoci la testa perché il ragazzo avrà terreno arduo ... e quale modo migliore per dare una lezione di vita a TUTTI e al ragazzo in primis [...]"

Ad avviso dell'Accusa, "con le predette opinioni, espresse in un articolo avente connotazione pugilistica sotto il profilo sanitario, regolamentare e di gestione/politica pugilistica internazionale, in qualità di Arbitro-giudice violava le norme del Settore Arbitri-giudici (art. 12 co. 1, 2 e 3 del RAG) che impongono a qualsiasi membro appartenente alla predetta categoria: di mantenere la più assoluta riservatezza; di astenersi dal commentare l'esito di un incontro; di evitare la diffusione di commenti, giudizi, rilievi tramite mezzi di comunicazione di massa, che possono ledere l'immagine della Federazione".

Tali rilievi sono formulati sul presupposto che "l'Arbitro ed il Giudice devono avere un comportamento dignitoso e corretto sia nell'espletamento delle proprie funzioni che nello stile di vita. In ogni rapporto, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e correttezza sportiva".

In sede di audizione, l'incolpato non smentiva la paternità del post contestato, asserendo di averlo cancellato quasi nell'immediato.

Al termine dell'istruttoria, la Procura Federale, ritenendo siffatta condotta meritevole di sanzione disciplinare, procedeva a deferirlo innanzi a questo Tribunale per le violazioni di cui in epigrafe.

Alla camera di consiglio del 19.03.2025, preso atto della assenza dell'incolpato nonostante sua rituale convocazione, il Procuratore:

- si riportava integralmente al deferimento e agli atti in esso contenuti, ritenendo la documentazione idonea a sostenere l'addebito;
- concludeva invocando per il Sig. Domenico Meccariello la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per complessivi n. 45 (quarantacinque) giorni, di cui n. 30 quale pena base e n. 15 giorni per la contestata recidiva.

Il Collegio tratteneva quindi la causa in decisione.

Il deferimento è fondato e provati in atti.



Il Tribunale prende atto, preliminarmente, dell'oggettività e dell'inequivocabilità delle prove documentali poste a fondamento dell'accusa, accertando, peraltro, come la titolarità del citato *post* non sia mai stata smentita dal deferito.

Invero, era lo stesso Domenico Meccariello, nel corso della propria audizione del 22.11.2024:

- ad attribuirsi la paternità delle espressioni contestate dalla Procura, le quali, di fatto, andavano ad inserirsi in un più ampio dibattito di natura politico-ideologico-culturale che stava coinvolgendo l'opinione pubblica riguardo l'incontro di pugilato tra le atlete "Carini VS Khelif", tenutosi nel corso delle Olimpiadi 2024;

- a fornire successivamente le proprie scuse per tali *esternazioni*, provvedendo alla loro rapida cancellazione.

Il Collegio osserva, al riguardo, che, *"sotto il profilo metodologico, l'accertamento dell'offensività della condotta contestata impone un apprezzamento sistematico delle parole, scritte o pronunciate, rilevando, sotto tale profilo, esclusivamente il significato obiettivo che l'espressione contestata assume all'interno di un determinato ambiente e in uno specifico contesto storico"*, ovvero *"quelle propalazioni che incidono, nella loro oggettività e secondo il comune senso di decoro, sulla considerazione che la persona (offesa) ha acquisito, in quel contesto storico, all'interno del gruppo sociale ove essa è inserita"* (Cass. pen., sent. n. 14402/24).

Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale, le espressioni del deferito, considerate nel loro complesso (tra le altre, *"...ma sicuramente Imane NON E' DELLO STESSO SESSO di Angela"*), integrano, in modo palese, le violazioni di cui si duole la Procura Federale trasmodando nella gratuita e immotivata lesione della reputazione di una atleta olimpica, nonchè arrecando, vista la diffusione di commenti e giudizi tramite mezzi di comunicazione di massa, un conseguente danno di immagine (anche) alla Federazione pugilistica italiana.

Di talché, richiamando il proprio consolidato orientamento da quale non si ha motivo di discostarsi in questa sede (*ex multis*, T.F. Decisioni n. 15/2024 e n. 7/2023), nonchè conformandosi ai principi espressi in materia dal Giudice di legittimità (*"il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi invece giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento anche all'accostamento e l'accorpamento di notizie, ove utilizzate nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale avuto riguardo al tono complessivo e alla titolazione dell'articolo"*, Cass. civ., Sez. III, sent. 23.02.2024), ad avviso di questo Collegio appare pacificamente superato anche un ipotetico diritto di critica a favore dell'incolpato.

La stessa Corte di Cassazione ha chiarito, al riguardo, come l'esercizio di tale diritto, reso legittimo dall'interesse pubblico della notizia e dalla funzione pubblica esercitata dal soggetto criticato, non autorizzi l'offesa rivolta alla sfera privata di quest'ultimo mediante l'uso di espressioni (nel caso di specie, peraltro, per il tramite di strumenti di comunicazione di pubblica diffusione) che si risolvano nella denigrazione della persona (Cass. pen., sent. n. 12180/2019).



Nello specifico, *“il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione”* (Cass. pen. Sez. V, sent. n. 4530/2022; id. n. 43403/2009).

Applicando le coordinate interpretative innanzi delineate alla fattispecie oggetto di giudizio, il Collegio condivide, pertanto, i presupposti della incolpazione di cui in premessa, confermando la fondatezza del deferimento.

In ordine al *quantum* della pena, il Collegio ritiene congrua la sanzione invocata dalla Procura Federale e, per l'effetto, applica al Sig. Domenico Meccariello la sospensione da ogni attività agonistica e federale per complessivi n. 45 (quarantacinque) giorni, di cui n. 30 calcolati come pena base oltre a n. 15 in ragione della riconosciuta recidiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig. Domenico Meccariello, come sopra identificato, la sanzione della sospensione di n. 45 (quarantacinque) giorni da ogni attività agonistica e federale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Tiziana Colamónico (Componente, Estensore)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente)



Firmato digitalmente da:
Andrea Altieri
Data: 28/03/2025 17:50:14

Depositata il 28.3.2025